



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

FASE INTRODUTTIVA ED INIZIALE DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Dott. Alberto Puccini - Pistoia, 16 ottobre 2025



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **ACCESSO ALLA PROCEDURA**
3. **SOGGETTI LEGITTIMATI**
4. **NOMINA DEL LIQUIDATORE**
5. **DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO**
6. **CASI PARTICOLARI**



Organismo di studio Area giudiziale

1 - PREMESSA

- FONTI NORMATIVE

1. Legge 3/2012 (*Legge sul sovraindebitamento - «salva-suicidi»*)
2. D.Lgs. 14/2019 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*)
3. D.Lgs. 83/2022 (*Entrata in vigore del CCII*)
4. D.Lgs. 136/2024 (*Modifiche al CCII - «Correttivo-ter»*)

- REQUISITI APERTURA

- Requisito soggettivo;
- Requisito oggettivo.



Organismo di studio Area giudiziale

REQUISITI

- **SOGGETTIVO:**

è riservata al consumatore, professionista, impresa minore, impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n. 179/2012) e a ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, esclusi gli enti pubblici (artt. 65 e 2, comma 1, lett. c), CCII).

- **OGGETTIVO:**

è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato



Organismo di studio Area giudiziale

2 – ACCESSO ALLA PROCEDURA

• IN ASSENZA DI BENI

Modifica dell'articolo 268 CCII che sancisce *“se la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*.

Deve ritenersi dunque non procedibile l'apertura:

- quando non si prospetta la possibilità di acquisire attivo, anche tramite potenziali azioni giudiziarie;
- quando l'attivo realizzabile è sufficiente a pagare solo le spese prededucibili;



Organismo di studio Area giudiziale

2 – ACCESSO ALLA PROCEDURA

• CON PRESENZA DI FINANZA ESTERNA

Il *Correttivo-ter* (d.lgs. 136/2024) ha introdotto la specifica previsione che non consente, per il caso di persona fisica, l'apertura della liquidazione controllata in mancanza di attivo distribuibile al ceto creditorio **anche in prospettiva futura**.

Il terzo finanziatore dovrà pertanto dichiarare il suo impegno a versare finanza esterna esplicitando le modalità di adempimento dell'obbligo assunto e dichiarando espressamente di rinunciare alla richiesta di restituzione, anche in qualità di eventuale creditore postergato, delle somme versate.

Modalità di versamento:

- Importi frazionati (mensili, semestrali, annuali);
- Importo *una tantum*.

Dovranno prodursi le dichiarazioni previste **dalla normativa antiriciclaggio** (adeguata verifica art. 22 D.lgs. 231/2007).



Organismo di studio Area giudiziale

3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

• RICORSO DEL DEBITORE

L'articolo 269 CCII, modificato dal *Correttivo-ter*, prevede che «**la relazione dell'OCC debba illustrare, oltre alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore, anche le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le relative obbligazioni**».

Le tre **funzioni** della relazione dell'OCC:

1. funzione **valutativa**;
2. funzione **informativa**;
3. funzione **ricostruttiva**.



Organismo di studio Area giudiziale

3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

• RICORSO PROPOSTO DAI CREDITORI

Tale domanda è stata estesa dal Legislatore anche ai creditori (**art. 271 CCII**), con l'entrata in vigore del **D.Lgs. 83/2022**, i quali possono presentare la domanda anche in pendenza di procedure esecutive.

A differenza del debitore che può presentare istanza in proprio di apertura della liquidazione controllata anche trovandosi unicamente in **stato di crisi**, il creditore può azionare tale domanda "in danno" del debitore solo se quest'ultimo trovasi in **stato di insolvenza**.

L'inammissibilità della domanda di liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta essere **inferiore ad € 50.000,00**.



Organismo di studio Area giudiziale

4 – NOMINA DEL LIQUIDATORE

La nomina del Liquidatore avviene secondo l'art. 270 CCII, tramite sentenza del Tribunale. Con l'applicazione del *Correttivo-ter* viene meno la dicitura «**con giustificato motivo**», che poteva prevedere la nomina di un soggetto diverso dal Gestore della Crisi, precedentemente individuato dall'OCC, che invece adesso dovrà essere scelto unicamente nel «Registro Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento», istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda il compenso, il D.Lgs. 136/2024 «*Correttivo-ter*» ha determinato con chiarezza sull'unicità del compenso, stabilendo che «*il G.D procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. **Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202***».

Infine, riguardo alle spese prenotate a debito dal Liquidatore, per lo svolgimento delle sue funzioni, accertato che non vi sia attivo iniziale per coprire le spese procedurali, la Corte Costituzionale ha stabilito che sono ammesse alla prenotazione a debito le spese individuate dall'art. 144 e 146 del D.P.R. 115/2002, e che saranno recuperate dallo stesso Liquidatore una volta acquisito e liquidato dall'attivo dalla procedura, e saranno trattate come spesa di giustizia, in via prededuttiva.



Organismo di studio Area giudiziale

5 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. **Tale decisione è riservata al GD**, dal dettato dell'art. 268 c. 4 lett. B) CCII.

E' essenziale che venga quantificato, da parte del Liquidatore, sentito il debitore, le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, debitamente documentate, potendo sia il GD che i creditori sollevare rilievi in merito, **eccependone** la non corretta quantificazione, la loro esistenza e la loro essenza voluttuaria (ad es. spese per abbonamenti a canali a pagamento).

Nella quantificazione il Liquidatore dovrà indicare le spese effettivamente a carico del ricorrente dalle spese generale del nucleo familiare (se composto da più membri) e la sua contribuzione.



Organismo di studio Area giudiziale

5 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO

- le spese relative alle utenze dell'ultimo anno, nonché spese telefoniche/internet;
- le spese condominiali sostenute nell'ultimo anno;
- le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli impianti di casa;
- gli eventuali canoni di locazione dell'immobile adibito a dimora abituale della famiglia;
- le eventuali ricevute di rette scolastiche o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a spese mediche sostenute nell'ultimo anno;
- le spese di trasporto, allegandosi le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo – assicurazione di un eventuale veicolo;
- l'ammontare della Tari (allegandosi la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per spese impreviste;
- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento.

Dott. Alberto Puccini - Pistoia, 16 ottobre 2025



Organismo di studio Area giudiziale

6 – CASI PARTICOLARI

- **PROCEDURA FAMILIARE**

Tale procedura viene enunciata dall'art. 66 CCII, applicabile a qualsiasi procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia la possibilità di presentare un'unica istanza per più membri dello stesso nucleo familiare **quando gli stessi membri siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia origine comune.**

Il *Correttivo-ter* ha modificato il comma 1 dell'art. 66 CCII il quale aggiunge la possibilità di aprire la procedura di liquidazione controllata, anche se uno dei familiari versi nelle condizioni di incapacienza di cui all'articolo 283 CCII, se almeno uno dei familiari rispetta i requisiti presupposti di cui all'articolo 268 co. 3 CCII quarto periodo (**possibilità di acquisire attivo anche tramite azioni giudiziarie**).

Infine la modifica dell'art. 66 c. 3 CCII rivela che **le masse attive e passive devono rimanere distinte.**



Organismo di studio Area giudiziale

6 – CASI PARTICOLARI

• ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

Il *Correttivo-ter* ha modificato in maniera sostanziale l'art. 283 CCII, diminuendo **a tre anni** la durata dei controlli che il Liquidatore dovrà compiere, nella rilevazione di utilità sopraggiunte che possono consentire **«l'utile soddisfacimento dei creditori»** eliminando di fatto la *«misura non inferiore complessiva al 10 per cento»*.

Secondo questa nuova definizione, l'incapiente non sarà solo la persona fisica che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori concorsuali, ma anche colui che, secondo il nuovo comma 2, che **ha una eccedenza di reddito rispetto a quanto gli occorra per mantenere se stesso e la propria famiglia**, che non superi il parametro corrispondente fissato nel comma 2 e cioè l'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scale di equivalenza ISEE.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

Reddito annuo		Assegno sociale
(-) Spese di produzione reddito		* 1,5
(-) Spese di mantenimento		* Scala equivalenza ISEE
A	<=	B

Esempio:

Reddito Annuo: € 19.000,00;

Spese di produzione reddito: € 5.000,00

Spese di mantenimento: € 12.000,00

TOTALE A: € 2.000,00

Assegno sociale 2025 (€ 538,68*13 mensilità): € 7.002,97

Aumento della sua metà: € 10.504,46

Scala equivalenza ISEE (1 componente): € 10.504,46

TOTALE B: € 10.504,46